

**Oggetto: approvazione del “piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016”.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini detiene, direttamente o indirettamente (per il tramite di Rimini Holding s.p.a., nel prosieguo del presente atto, per brevità, “RH” - società strumentale “in house”, a capitale interamente pubblico ed incedibile per statuto, costituita in data 13/05/2010, avente per oggetto l’esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all’assunzione e alla gestione, per il Comune di Rimini, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro indirizzo strategico, coordinamento tecnico e finanziario e controllo, nonché l’esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune), le partecipazioni nelle società indicate nella “rappresentazione grafica” allegata (come sub-allegato “A.2”) al “piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Rimini al 23/09/2016” allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A, i cui “dati generali” (elenco dei soci, con rispettive quote nominali e percentuali di partecipazione al capitale sociale, elenco nominativo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo - con relative cariche, date di nomina e di scadenza e con i relativi compensi) sono riportati dettagliatamente, ormai da molti anni, sul sito internet del Comune “[www.comune.rimini.it](http://www.comune.rimini.it)”, alla pagina “amministrazione trasparente” - “enti controllati” - “società partecipate” e, per quelle partecipate attraverso RH, sul sito della società (<http://www.riminiholding.it/>), nell’analoga sezione dedicata alla trasparenza;
- l’articolo 24 (“revisione straordinaria delle partecipazioni”) del D.Lgs.175/2016 - c.d. “T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica”, in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), le cui disposizioni, ai sensi dell’articolo 1 (“oggetto”), comma 2, “sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”, prevede che:
  - diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), entro il 30/09/2017 effettuo, “con provvedimento motivato”, la ricognizione (definita “straordinaria” per distinguerla da quella ulteriore, “periodica”, imposta dall’articolo 20 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, a partire dal dicembre 2018, ogni anno, con riferimento all’anno precedente) delle partecipazioni (societarie) possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016);
  - nell’ambito di tale ricognizione tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che,
    - a) non soddisfacendo il c.d. “vincolo di scopo” - che consente a tali soggetti pubblici di detenere partecipazioni societarie solamente se tale mantenimento sia strettamente necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali, che, in base alle disposizioni dell’articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la

*popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.*”), paiono sintetizzabili, per il comune, *“nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione”*,

- b) non soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (*“oneri di motivazione analitica”* per l'acquisizione di partecipazioni),
- c) ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. *“ipotesi specifiche”*),

devono essere fatte oggetto di *“revisione straordinaria”*, ovvero *“revisionate”*, mediante alienazione della partecipazione, oppure mediante fusione, soppressione, liquidazione della società partecipata, entro un anno dalla data di effettuazione della ricognizione e della contestuale approvazione del conseguente *“piano di revisione straordinaria”*;

- *“in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”*;

- l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs.175/2016, consente agli enti locali di partecipare solamente a società che svolgano attività (strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, come sopra già detto) rientranti in una o più delle categorie di *“attività consentite”* ivi espressamente previste e di seguito sintetizzate:

- a) produzione di un *“servizio di interesse generale”* (come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *“h”*, ovvero come *«attività - necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni “accettabili” per la collettività locale»*), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi (c.d. *“realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale”*);
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50 del 2016 (c.d. *“progettazione e realizzazione di un'opera pubblica”*);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in partnerariato con un imprenditore privato, individuato con gara (c.d. *“società mista a doppio oggetto, con socio privato scelto con gara”*);
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. *“attività strumentale”*);
- e) servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. *“attività di committenza”*).

- le c.d. *“ipotesi specifiche”* dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, sono, invece, le seguenti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero in società che non svolgano una delle c.d. "attività ammesse");
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. "società scatole vuote improduttive");
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (c.d. "società doppioni");
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio (annuo) non superiore a un milione di euro (da applicare solamente a partire dal 2020 con riferimento a triennio 2017-2019 e da sostituire, fino al 2019, con riferimento ai trienni precedenti, con l'importo medio annuo di €.500.000,00) (c.d. "società irrilevanti");
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (c.d. "società in perdita reiterata");
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. "società di cui contenere i costi");
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (c.d. "società da aggregare");
- in base alle disposizioni del citato art.24 del D.Lgs.175/2016, l'esito della ricognizione in questione, anche in caso negativo, deve poi essere comunicato all'apposita struttura di controllo istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dallo stesso D.Lgs.175/2016 e alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla sezione regionale di controllo) con modalità informatizzate, recentemente stabilite, da entrambi gli enti, con propri specifici documenti (si tratta delle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" pubblicate dal M.E.F. - Dipartimento del Tesoro, sul proprio sito internet in data 27/06/2017, dette anche, sinteticamente, "Istruzioni M.E.F.", con le quali il Ministero ha stabilito che la comunicazione venga fatta attraverso la compilazione di un'apposita nuova sezione dell'applicativo "Partecipa" già esistente, dedicato al censimento delle partecipazioni societarie pubbliche e delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs. n.175/2016" - dette anche, sinteticamente, "Linee guida Corte dei Conti", approvate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con propria deliberazione n.19 del 19 luglio 2017);
  - per le amministrazioni (come le province e i comuni) già tenute, entro il 31/03/2015, alla predisposizione ed approvazione del "piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie", il (nuovo, secondo) provvedimento (di ricognizione e revisione straordinaria) in questione costituisce aggiornamento dello stesso "piano operativo di razionalizzazione" già precedentemente approvato ed (auspicabilmente) attuato, pertanto, nel caso del Comune di Rimini, costituisce aggiornamento del documento "piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute del Comune di Rimini al 31/03/2015" approvato con decreto del Sindaco prot. n.61342 del 31/03/2015 - pubblicato sul sito internet dell'ente in pari data ed inviato alla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 03/04/2015;

CONSIDERATO che:

- in attuazione degli obblighi di legge sopra indicati, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell'ente) svolta dalla società a favore del proprio socio unico

Comune) ed anche in attuazione di uno specifico "obiettivo strategico" (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2017, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2017-2021, in data 06/09/2017 l'amministratore unico di RH, a seguito di costante confronto avuto nei mesi scorsi con l'amministrazione comunale, ha approvato - con propria determinazione - e consegnato al socio unico Comune di Rimini una "proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016" - contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini attraverso RH, con la contestuale identificazione della relativa "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "revisione", da inserire poi in un più ampio documento, da redigere da parte del Comune stesso, che considerasse anche le partecipazioni societarie direttamente possedute dall'ente (senza l'intermediazione di Holding);

- la U.O. Organismi Partecipati dell'ente ha poi predisposto l'intero "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Rimini al 23/09/2016", allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A, contenente la ricognizione delle partecipazioni direttamente e indirettamente (attraverso RH) detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della relativa "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "revisione" - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - e, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la "Rimini Holding s.p.a.", recependo integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposito analogo documento ("proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016") predisposto e fornito dal relativo amministratore unico, sopra indicato, per sottoporlo poi all'approvazione del Consiglio Comunale (con la presente deliberazione) e, nel caso di partecipazioni societarie detenute attraverso Holding, dall'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. (con propria ulteriore successiva deliberazione);
- il "piano" allegato:
  - identifica preliminarmente, circostanziandoli analiticamente ed espressamente:
    - i riferimenti e gli obblighi di legge relativi alla revisione straordinaria in questione (nel paragrafo "premesse");
    - l'ambito di riferimento (o "perimetro oggettivo") del piano;
    - i criteri di redazione del piano;
    - le note di lettura dei dati contenuti nelle schede di ciascuna società partecipata;
  - riporta, per ogni società partecipata dal Comune, direttamente o indirettamente (nel significato stabilito dal D.Lgs.175/2016), una specifica "scheda", in cui vengono esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la norma in questione (qualificazione dell'attività svolta, assoggettamento o meno agli obblighi di revisione straordinaria, azioni da intraprendere, presumibili conseguenze della proposta di revisione straordinaria eventualmente prevista);

- riporta, per ogni società esaminata, anche numerosi altri elementi/dati non richiesti dalla norma di legge, ma la cui trasmissione è stata invece prevista dal M.E.F. e dalla Corte dei Conti nei rispettivi documenti sopra già richiamati, quali, in particolare:
    - l'evidenziazione dei termini temporali di attuazione delle azioni di revisione straordinaria prefigurate dal piano (prevista da entrambi i soggetti in questione);
    - la dimostrazione, in caso di mantenimento di una partecipazione in una società che eroghi "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica", del fatto che *"non siano necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolga servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'ente di governo d'ambito"* (senza che sia stato chiarito, peraltro, da dove tragga origine tale obbligo) e
    - il "modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti" predisposto dalla Corte dei Conti;
    - l'indicazione, nel modello standard appena indicato, ove possibile, dei previsti risparmi di spesa attesi dall'attuazione di tali azioni, o, in termini più generali - dato che spesso esse non implicano un vero e proprio "risparmio di spesa" - degli impatti "numerici" attesi, sia per l'organismo partecipato, sia per il Comune socio;
- elementi - questi ultimi tre - richiesti dalle "Linee guida Corte dei Conti";
- riporta, alla fine, quali allegati parti integranti, i seguenti documenti:
    - A.1) la rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 23/09/2016 e relative operazioni di revisione straordinaria previste;
    - A.2) la rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31/08/2017 e relative operazioni di revisione straordinaria previste;
    - A.3) il riepilogo del piano di revisione straordinaria;
    - A.4) il "modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti" da inviare alla Corte dei Conti (per ciascuna società);

RILEVATO che:

- il "piano" allegato contempla il mantenimento di alcune partecipazioni societarie che, rispetto al mero dato letterale delle norme (articolo 24 e articolo 20, comma 2 - da esso richiamato - del D.Lgs. 175/2016), presenta profili di incompatibilità e precisamente il mantenimento:
  - a) della partecipazione societaria diretta in "Rimini Holding s.p.a.",
  - b) delle partecipazioni societarie indirette nelle società "Amir Onoranze Funebri s.r.l." (attraverso "Rimini Holding s.p.a." e "Anthea s.r.l.") e "Riminiterme s.p.a." (attraverso "Rimini Holding s.p.a.");
  - c) delle partecipazioni societarie indirette nelle società "Rimini Congressi s.r.l." (attraverso "Rimini Holding s.p.a.") e "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." (attraverso "Rimini Holding s.p.a." e la stessa "Rimini Congressi s.r.l.");
- relativamente al mantenimento delle partecipazioni nelle predette prime tre società ("Rimini Holding s.p.a.", "Amir Onoranze Funebri s.r.l." e "Riminiterme s.p.a."), nel "piano di revisione straordinaria" di seguito allegato sono analiticamente indicati i profili di contrasto rilevati e sono altresì motivatamente illustrate le ragioni sostanziali sottese alla proposta di mantenimento delle tre partecipazioni in questione;

- tale impostazione si richiama a quanto previsto dall'articolo 1 ("oggetto") del D.Lgs.175/2016, sopra già citato, che, come sopra già esposto, ai commi 1 e 2, stabilisce che:
 

*"1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento, la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*

*2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica";*
- le citate disposizioni del comma 2 indicano, infatti, che l'applicazione delle norme ivi contenute non debba essere effettuata in modo "automatico", ma l'amministrazione possa (anzi "debba") compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, conciliando e temperando gli obblighi imposti dalla norma con l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, orientando la concreta applicazione del dato normativo al perseguimento di tali finalità;

RITENUTO che:

- sotto questo profilo, il mantenimento delle predette tre partecipazioni paia in tutti e tre i casi in questione ragionevolmente orientato proprio all'efficiente gestione delle partecipazioni: in modo particolare, esplicito ed evidente il primo (relativo a "Rimini Holding s.p.a."), che riguarda proprio il mantenimento (invece che la soppressione strettamente imposta dalla norma di legge) di uno strumento che l'ente si è dato, dal 2010, proprio per l'efficiente gestione delle proprie partecipazioni (peraltro effettivamente conseguita nel tempo); in modo meno evidente e diretto, ma ugualmente importante, il secondo (relativo ad "Amir Onoranze Funebri s.r.l."), che riguarda, invece, uno strumento che consente all'ente di gestire in modo non oneroso, anzi addirittura redditizio, un'attività sociale (di "polizia mortuaria" e soprattutto di servizi funebri per gli indigenti), cui deve obbligatoriamente provvedere, affiancandola con un'altra, strettamente connessa e sinergica con essa (onoranze funebri), per quanto commerciale e quindi normativamente vietata - e il terzo (relativo a "Riminiterme s.p.a."), che costituisce (insieme alla ri-acquisizione della restante importante quota di partecipazione societaria oggi in mano al socio privato "Coopsette soc. coop a r.l.", già rivendicata nell'ambito del contenzioso in corso con esso dal 2014) lo strumento necessario e forse imprescindibile (la ex colonia Novarese è tuttora di proprietà della società, per il tramite della controllata - al 100% - "Riminiterme Sviluppo s.r.l.") per riproporre una riqualificazione territoriale già tentata in passato, purtroppo senza successo e oggi quanto mai necessaria per consentire lo sviluppo di un quadrante strategico della città (l'obiettivo è dunque la ri-acquisizione delle azioni di Riminiterme e, contestualmente, l'individuazione di un nuovo e più sostenibile progetto di sviluppo del compendio di beni ed attività ad oggi detenuti dalla società);
- inoltre, relativamente ad "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", come risulta dal "piano", modalità alternative di gestione dei servizi (di "polizia mortuaria" e funebri per gli indigenti) erogati, quand'anche esistenti ed ugualmente efficaci (in termini di servizio reso), sarebbero presumibilmente meno convenienti (economicamente) per l'ente;
- nel caso di "Riminiterme s.p.a.", invece, modalità alternative (rispetto ai previsti mantenimento della partecipazione odierna - 5% - e acquisizione dell'ulteriore quota attualmente detenuta da Coopsette -

77%), per il perseguimento dell'obiettivo di riqualificazione territoriale indicato, sarebbero addirittura inesistenti;

- relativamente a "Riminiterme s.p.a.", nel piano sia peraltro chiaramente evidenziato come il mantenimento e il possibile ampliamento della partecipazione (quest'ultimo, peraltro, da adottare con successiva deliberazione di Consiglio Comunale, da inviare alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi e all'Antitrust, come disposto dall'art.5, comma 3 del D.Lgs.175/2016) siano considerati come strumento transitorio, in vista di un'auspicata successiva cessione integrale della partecipazione (anch'essa da approvare con successiva ulteriore deliberazione di Consiglio Comunale);
- a fronte del fatto che - come esposto nel piano - sia "Rimini Holding s.p.a.", che "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", che "Riminiterme s.p.a." si sono sempre autosostenute (e presumibilmente, si autososterranno anche in futuro) e di quanto sopra indicato, la dismissione delle tre partecipazioni societarie in questione, da parte del Comune (direttamente nel primo caso, indirettamente nel secondo e nel terzo), non sarebbe nemmeno coerente ed anzi potrebbe risultare addirittura incoerente con un altro fondamentale scopo della norma in questione, ovvero la *"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*;
- il mantenimento delle partecipazioni societarie indirette nelle società "Rimini Congressi s.r.l." (attraverso "Rimini Holding s.p.a.") e "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." (attraverso "Rimini Holding s.p.a." e la stessa "Rimini Congressi s.r.l."), pur appearing anch'esso vietato dalle medesime norme - per il fatto che le società in questione ricadono anch'esse in una o più delle "ipotesi specifiche" di "revisione straordinaria" imposta dalle stesse norme - in realtà:
  - non sia tale sulla base di una lettura coordinata e "sostanzialistica" della norma (nel primo caso, caratterizzato dall'effettivo rispetto dei parametri minimi imposti dalla legge, se la società viene considerata nella sua veste reale ed effettiva di holding capogruppo) e
  - sia di fatto già "superato" (nel secondo caso), con le operazioni di "razionalizzazione" già compiute nel tempo intercorso tra la data di riferimento del piano stabilita dalla legge (23/09/2016) e la data odierna (conferimento, nella "Rimini Congressi s.r.l.", delle partecipazioni societarie originariamente direttamente detenute da "Rimini Holding s.p.a." in "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", a seguito del quale, ad oggi, il Comune non detiene più, nemmeno attraverso Rimini Holding s.p.a., alcuna quota di partecipazione nella società, tanto che, se il presente piano avesse potuto essere predisposto con riferimento alla data odierna, invece che a quella precedente del 23/09/2016, la società non sarebbe nemmeno stata inclusa nel piano stesso) e comunque integralmente superabile con l'ulteriore operazione di "revisione straordinaria" già prevista (fusione per incorporazione di "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." in "Rimini Congressi s.r.l.", attuabile nel 2019-2020, dopo che, nel 2018, sarà stata preventivamente realizzata la prevista privatizzazione/quotazione in borsa dell'altra società del "gruppo Rimini Congressi", ovvero di "I.E.G. s.p.a."),tanto da poter motivatamente concludere che, in realtà, il mantenimento di tali partecipazioni non sia soggetto al divieto;
- per quanto sopra argomentato, le scelte qui prese in esame - per come motivatamente illustrate nel piano e con un approccio interpretativo che, pur rilevando profili di incompatibilità puntuale, si sviluppa in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016 - appaiano complessivamente ragionevoli e, conseguentemente, il *"piano di revisione straordinaria delle*

*partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Rimini al 23/09/2016"* allegato sia integralmente condivisibile;

- occorra pertanto:
  - approvare espressamente il suddetto "piano";
  - demandare al responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell'ente l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano (a titolo esemplificativo, non esaustivo, invio degli esiti del piano al M.E.F. e alla Corte dei Conti);
  - autorizzare il Sindaco (o suo delegato) a votare favorevolmente (in rappresentanza del socio Comune di Rimini), in seno all'assemblea dei soci di RH (di prossima imminente celebrazione), tutto quanto risultasse necessario e/o opportuno per approvare il *"piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016"*, per la parte di esso relativa alle partecipazioni possedute dal Comune attraverso Rimini Holding s.p.a. (di fatto coincidente con la *"proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016"* formulata in data 06/09/2017 dal relativo amministratore unico) e per attuarlo integralmente;
- ove nelle successive fasi di verifica del piano da parte delle competenti autorità, dovessero essere rilevate criticità non superabili, il Consiglio Comunale debba essere prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza;

VISTI:

- l'articolo 29 (società di capitali) del vigente statuto del Comune di Rimini;
- il vigente *"regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini"*;
- il vigente statuto di RH;
- il parere del responsabile della U.O. Organismi Partecipati del 12/09/2017 in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, della presente proposta deliberativa, a corredo del presente atto al **n.1**;
- il parere del Segretario Generale del \_\_\_/09/2017, in ordine alla legittimità - ai sensi del vigente "Regolamento sui controlli interni" dell'ente - della presente proposta deliberativa, a corredo del presente atto al **n.2**;
- il parere del direttore della Direzione Risorse Finanziarie del \_\_\_/09/2017 in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, della presente proposta deliberativa;
- il parere \_\_\_\_\_ espresso in data \_\_\_/\_\_\_/2017 dalla \_\_\_ Commissione Consigliere Permanente;

CON ..... VOTI

DELIBERA

per le motivazioni e le valutazioni analiticamente esposte nel piano e sinteticamente riepilogate nelle premesse del presente atto,

- 1) di approvare il *“piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016”*, allegato al presente atto (con tutti i relativi sub-allegati), quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla lettera A;
- 2) di demandare al responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell'ente l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano (a titolo esemplificativo, non esaustivo, invio degli esiti del piano al M.E.F. e alla Corte dei Conti);
- 3) di autorizzare il Sindaco (o suo delegato) a votare favorevolmente (in rappresentanza del socio Comune di Rimini), in seno all'assemblea dei soci di RH (di prossima imminente celebrazione), tutto quanto risultasse necessario e/o opportuno per approvare il *“piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016”*, per la parte di esso relativa alle partecipazioni possedute dal Comune attraverso Rimini Holding s.p.a. (di fatto coincidente con la *“proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016”* formulata in data 06/09/2017 dal relativo amministratore unico) e per attuarlo integralmente;
- 4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, come richiamato in premessa;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

attesa l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per la concreta attuazione di quanto approvato con il presente atto,

CON VOTI

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.